OSPEDALE
CIVICO
CITTÀ DI SETTIMO TORINESE
SAAPA SPA

DETERMINA DELL' AMMINISTRATORE UNICO

NUM. 8 DEL 17/02/2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE DI SICUREZZA PER PREVENZIONE INCENDI

- Visto il D.Lgs 502/92, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a noma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 4212" e s.m.i.;

- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02/02/2009, "Autorizzazione alle Aziende sanitarie locali TO4 e TO2 alla realizzazione del progetto di sperimentazione gestionale presentato per la gestione sia a fini sanitari che socio–sanitari della struttura sita in Settimo Torinese, Via Santa Cristina 3";

- Visti la L. n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e il D. Lgs 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012);

- Visto il D. Lgs. 175 del 19/08/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

- Vista la D.D. Regione Piemonte n. 116/A1414C/2021 del 29/01/2021, "S.A.A.P.A. S.p.A. - "Ospedale Civico Città di Settimo" sito in via Santa Cristina n. 3 a Settimo Torinese (TO): autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e relativo accreditamento";

S.A.A.P.A. S.p.A - Ospedale Civico "Città di Settimo Torinese"
Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO) –
Tel +39 011-30.21.400 – Fax +39 011-30.21.421
Mail:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

- Premesso che, il D.L.vo 81/2008, inerente la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, integrando quanto già stabilito dalle precedenti normative, prevede che il Datore di Lavoro prenda i necessari provvedimenti in materia di gestione delle emergenze e di pronto soccorso;

- Considerato che con Delibera n. 80 del 18/10/2017 è stato approvato ed adottato l'aggiornamento del Piano di Emergenza ed Evacuazione e relativi allegati, per l'Ospedale Civico Città di Settimo T.se; copia del Piano e relativi allegati è custodita presso la Portineria, presso l'Ufficio del Direttore Sanitario-Responsabile dell'Emergenza, oltre che presso gli Uffici della Direzione ed è inoltre inserito in formato elettronico su Intranet aziendale, nella cartella "M" visibile dai computer della rete della Società;

- Rilevato che presso l'Ospedale Civico Città di Settimo T.se, gestito da SAAPA S.p.a., operano complessivamente n° 19 lavoratori dipendenti, (agg. al 31 Dicembre 2021), suddivisi tra dirigenti appartenenti al ruolo sanitario ed operatori amministrativi e che, nel turno di maggior presenza, lavorano n° 55 lavoratori dipendenti: operatori sanitari infermieristici ed altri, appartenenti alla Coop. Frassati P.G. che garantiscono il supporto infermieristico e servizi come stabilito dai contratti specifici;

- Considerato che i lavoratori dipendenti: operatori sanitari, tecnici sanitari e amministrativi appartenenti all'ASL TO4, operano al piano terreno nell'area dedicata come stabilito dai contratti specifici e che i lavoratori dipendenti appartenenti alla Società di gestione del Bar, Cucina, Mensa, operano al piano terreno e seminterrato, nell'area assegnata, come stabilito dai contratti specifici;

- Rilevato che in linea generale, presso dette aree, il personale idoneamente formato, delle singole Società, dovrà intervenire direttamente secondo le citate procedure di emergenza, e la Squadra Antincendio Aziendale (SPI), coordinata dal Responsabile dell'Emergenza, interverrà a supporto dell'evento.

- Preso atto che l'Ospedale Civico Città di Settimo T.se, gestito da SAAPA S.p.a., ospita a regime, al di fuori dell'emergenza pandemica, complessivamente n° 235 Pazienti, suddivisi tra CAVS, MEDICINA DI LUNGODEGENZA, RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE DI II Livello e che la Società ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza, che come risulta anche sul DVR Rev. 03 agg. 2018, corrispondono a tutto il personale:

  - Operatori Sanitari
  - Amministrativi
  - Responsabili designati per gestione procedure Piani di Emergenza;

- Preso altresì atto che, ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e normativa specifica, il personale incaricato alle Squadre Antincendio (SPI), deve partecipare a corso di formazione (per le aziende a rischio elevato), della durata complessiva di 16 ore, con conseguimento di Idoneità Tecnica, ai sensi del D.M. 10/3/98, presso il Comando dei VV.F. e che per tale formazione dovranno essere previsti aggiornamenti periodici;

- Considerato che attualmente la presenza di personale incaricato e formato quale addetto all'emergenza (SPI), coincidente con il personale infermieristico, viene garantito dalla Coop. Frassati, come previsto dal Contratto di appalto per la gestione dei servizi assistenziali del 22/12/2008, tra SAAPA S.p.a. e Frassati P.G. S.c.s. ONLUS;

- Stabilito quindi di pianificare il graduale completamento della formazione ed aggiornamento degli addetti alla Squadra Antincendio (SPI), in funzione di eventuali modifiche organizzative, nell'ambito della definizione del Piano di Formazione Aziendale e di confermare l'incarico del Responsabile dell'Emergenza operativa, coincidente con il Direttore Sanitario dell'Ospedale e suo sostituto, aventi competenze indicate sul Piano di Emergenza ed Evacuazione dell'Ospedale di Settimo T.se, utilizzando il Modulo (Allegato 1 al presente provvedimento);

- Considerato di incaricare, conseguentemente ad eventuali modifiche organizzative, gli Addetti alla Squadra Antincendio aziendale (SPI), aventi competenze indicate sul Piano di Emergenza ed Evacuazione dell'Ospedale di Settimo T.se, in funzione della graduale avvenuta formazione, utilizzando i Moduli (Allegato 2 al presente provvedimento) e di prevedere la diffusione dell'informazione dei riferimenti nominativi degli Addetti alle Squadre Antincendio aziendali (SPI) e Responsabile dell'Emergenza, che dovranno essere sempre a conoscenza di tutti i lavoratori;

DETERMINA

- di confermare la presenza della Squadra Antincendio (SPI), coincidente con il personale infermieristico, garantito dalla Coop. Frassati, come previsto dal Contratto di appalto per la gestione dei servizi assistenziali del 22/12/2008, tra SAAPA S.p.a. e Frassati P.G. S.c.s. ONLUS;

- di confermare l'incarico del Responsabile dell'Emergenza operativa, coincidente con il Direttore Sanitario dell'Ospedale e suo sostituto, aventi competenze indicate sul Piano di Emergenza ed Evacuazione dell'Ospedale di Settimo T.se, utilizzando il Modulo (Allegato 1 al presente provvedimento);

- di pianificare il graduale completamento della formazione ed aggiornamento degli addetti alla Squadra Antincendio (SPI), in funzione di eventuali modifiche organizzative, nell'ambito della definizione del Piano di Formazione Aziendale;

- di incaricare, conseguentemente ad eventuali modifiche organizzative, gli Addetti alla Squadra Antincendio aziendale (SPI), aventi competenze indicate sul Piano di Emergenza ed Evacuazione dell'Ospedale di Settimo T.se, in funzione della graduale avvenuta formazione, utilizzando i Moduli (Allegato 2 al presente provvedimento);

- di prevedere la partecipazione del Responsabile dell'Emergenza e suo sostituto, degli Addetti alla Squadra Antincendio (SPI), dei Lavoratori, degli addetti alla Portineria/Reception, alle iniziative di informazione e formazione ed esercitazioni periodiche previste dalla Società;

- di prevedere la diffusione dell'informazione dei riferimenti nominativi degli Addetti alle Squadre Antincendio aziendali (SPI) e Responsabile dell'Emergenza, che dovranno essere sempre a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante invio della presente Determina ed inserimento della stessa, su Intranet nella Cartella "M" visibile dai computer della rete della Società.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Alessandro Rossi

S.A.A.P.A. S.p.A - Ospedale Civico "Città di Settimo Torinese"
Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO) –
Tel +39 011-30.21.400 – Fax +39 011-30.21.421
Mail:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

Allegato 1

Società S.A.A.P.A. S.p.a.
Ospedale Civico di Settimo T.se
Via S. Cristina n. 3 – 10036 Settimo T.se

Assegnazione incarico di Responsabile dell'Emergenza operativa Antincendio

TITOLARE

Il sottoscritto ..... in qualità di **Dirigente** operante presso questa Società, in riferimento agli artt. 18 , 43 e 46 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, incaricato dal Datore di Lavoro, **ACCETTA L'INCARICO (TITOLARE) a svolgere le funzioni di Responsabile dell'Emergenza operativa Antincendio per l'Ospedale Civico Città di Settimo T.se.**

La nomina si perfeziona con il conseguimento della Formazione prevista per la figura.

Data ___ / ___ / _____ Firma per presa d'atto ed accettazione

del Responsabile dell'Emergenza Antincendio (Titolare)

.....

SOSTITUTO IN CASO DI ASSENZA DEL TITOLARE

Il sottoscritto ..... assegnato alla Struttura ..... viene incaricato dal Datore di Lavoro della Società a svolgere le funzioni di **Responsabile dell'Emergenza operativa Antincendio per la struttura di cui sopra, in caso di assenza del titolare.**

La nomina si perfeziona con il conseguimento della Formazione prevista per la figura.

Data ___ / ___ / _____ Firma per presa d'atto ed accettazione

del Responsabile dell'Emergenza Antincendio (Sostituto)
(sostituto in caso di assenza del titolare)

.....

L'incaricato con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad ottemperare alle competenze previste per il **Responsabile dell'Emergenza Antincendio** dal Piano di Emergenza ed evacuazione e relativi allegati, partecipando ai corsi di formazione per la Sicurezza ed aggiornamenti.

Data ___ / ____ / _____ Firma Datore di Lavoro

.....

NOTA: il presente atto, dopo la sottoscrizione in 2 originali del DL e dell'Incaricato, dovrà previa ricezione degli interessati, essere trasmesso in copia al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

Art. 37, comma 9. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 43. Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *t)*, il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b)*;
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Art. 46. Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di

incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza. (omissis).

Allegato 2

Società S.A.A.P.A. S.p.a.
Ospedale Civico di Settimo T.se
Via S. Cristina n. 3 – 10036 Settimo T.se

Assegnazione incarico di Addetto Squadra Emergenza Antincendio

ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO (S.P.I.) OSPEDALE SETTIMO T.SE

Il sottoscritto Dott. Alessandro ROSSI, in qualità di **Datore di Lavoro** della Società SAAPA S.p.a., in riferimento agli artt. 18 , 43 e 46 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, **INCARICA**

Il lavoratore ..... assegnato al Reparto ..... quale Addetto alla **Squadra Antincendio dell'Ospedale Civico Città di Settimo T.se,** al fine di ottemperare a quanto indicato sul Piano di Emergenza ed Evacuazione, vigenti ed inseriti sulla cartella intranet "M" visualizzabile dai computer della rete aziendale.

L'incaricato con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad ottemperare alle competenze previste per l'Addetto alla Squadra Antincendio prevista dal Piano di Emergenza ed evacuazione e relativi allegati, partecipando ai corsi di formazione per la Sicurezza ed aggiornamenti.
La nomina si perfeziona con il conseguimento della Formazione prevista dall'art. 37 comma 9 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., per tale figura.

Data ___ / ____ / _____ Firma per presa d'atto ed accettazione

dell'Addetto Squadra Antincendio

.....

Data ___ / ____ / _____ Firma Datore di Lavoro

.....

NOTA: il presente atto, dopo la sottoscrizione in 2 originali del DL e dell'Incaricato, dovrà previa ricezione degli interessati, essere trasmesso in copia al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

Art. 37, comma 9. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 43. Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *t)*, il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b)*;
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Art. 46. Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza. (omissis).